



Comune di Licodia Eubea

Città Metropolitana di Catania

Ufficio Tecnico Comunale

Settore Urbanistica – Edilizia Privata

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LICODIA EUBEA

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del

Premessa

Questa Amministrazione Comunale, in linea con il Piano Energetico Regionale Siciliano e le Direttive Nazionali e dell'Unione Europea, per l'attuazione concreta degli obiettivi generali di risparmio delle risorse energetiche ed ambientali, volge una crescente attenzione verso le tematiche legate allo sviluppo sostenibile e nel favorire l'installazione di impianti di energia pulita vuole garantire, mediante atti regolamentari a carattere generale, il corretto inserimento di tali strutture nel nostro territorio ai fini del rispetto e della salvaguardia del territorio stesso e del paesaggio.

Gli impianti fotovoltaici, a terra, fuori dal centro abitato, infatti, occupando suolo, modificano il paesaggio e modificano il ciclo di vita naturale nell'area su cui insistono, gli stessi però sono allo stesso momento una grande opportunità.

Il nostro territorio è oggetto di grande interesse da parte delle imprese che operano nel settore del fotovoltaico, gli investimenti in questa fonte pulita e rinnovabile interessano diversi ettari di territorio con investimenti per milioni di euro.

Queste cifre dicono tutto sui benefici per l'economia locale in termini di risparmio energetico e di capitali che vanno a sostegno di famiglie, aziende ed enti pubblici.

Lo scopo dell'Amministrazione in relazione al ruolo necessariamente lungimirante che svolge, di controllo del territorio per la corretta salvaguardia dello stesso, è quello di individuare un apposito regolamento locale, che concilia il rispetto del territorio e l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il presente regolamento comunale vuole definire i criteri generali di intervento per consentire di ottenere da questi investimenti il massimo dei benefici ed il minimo di impatto ambientale.

Inquadramento normativo

La Comunità Europea ha delineato il quadro normativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità con la direttiva 2001/77/CE approvato in data 27/09/2001.

Con tale provvedimento normativo, la CE ha riconosciuto la priorità, a livello comunitario, della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

Le fonti rinnovabili non fossili sono considerate: eolica, solare, geotermica, moto ondoso, mare motrice, idraulica, biomassa, gas scarico, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

La CE si sofferma anche sulle procedure amministrative predisponendo una regolamentazione allo scopo di:

- Ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
- Razionalizzare ed accelerare le procedure dell'opportuno livello amministrativo.
- Garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili.

La legge comunitaria del 2001 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il recepimento della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/09/2001. Successivamente lo stato italiano, con l'approvazione del D. Lgs 29 dicembre 2003, n.387, ha dato attuazione alla citata direttiva europea.

In attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.387 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto legislativo del 19/02/2007 con le specifiche dei criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

L'assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia ha emanato il decreto del 17/05/06 riguardante criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole.

L'assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia ha emanato la circolare del 15/04/08 riguardante urgenti disposizioni riguardo ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

L'assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia il 19/05/08 ha emanato ulteriori direttive inerenti l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in applicazione dell'art. 12, D. Lgs. 29/12/03, n°387 e art.7, l.r.11/4/81, n°65.

Infine la Regione Sicilia ha approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/09 il "Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano". Il PEARS costituisce attuazione in Sicilia degli impegni internazionali assunti dall'Italia con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto dell'11/12/1997.

In applicazione dell'art. 12 del D. Lgs n° 387/2003 sono soggetti ad una autorizzazione unica:

- gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n°387/2003.
- le centrali ibride come definite dall'art. 8 comma 2 del D. Lgs n°387/2003.

- gli impianti alimentati da fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 17 del D. Lgs. n° 387/2003.

In applicazione dell'art. 6 del D. Lgs n° 387/2003, gli impianti di cui ai punti precedenti, punti 1 e 3, con potenza elettrica nominale non superiore a 20 Kwp, non necessitano dell'autorizzazione unica.

La Regione ha previsto che non necessitano di Autorizzazione Unica e quindi sono soggetti ai provvedimenti abilitativi comunali di natura urbanistica e/o edilizia gli impianti fotovoltaici definiti integrati o parzialmente integrati di potenza fino ad 1 MWp realizzati sia in zone classificate industriali e sia in zone classificate agricole, dovendosi tener conto nell'ubicazione di quanto specificato nell'art. 12 comma 7 del D. Lgs. n°387/2003.

Il quadro normativo, è il seguente:

- D. Lgs. n° 387 del 29/12/2003.
- D. Lgs. n° 28 del 03/03/2011.
- D.M. 10/09/2010 recante "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonte rinnovabile.
- Direttiva del 13/05/2019 prot. n° 20581 dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità "procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ...".
- Direttiva del 19/06/2020 prot. n° 21091 dell'Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LICODIA EUBEA

Articolo 1

Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta direttive per la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici nonché opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio, in applicazione della deliberazione regionale n°1 del 3 Febbraio 2009 ed in rispondenza ai procedimenti da quest'ultima disciplinati per gli impianti con potenza nominale fino ad 1 MW e superiore a 1 MW.

Si stabilisce una percentuale massima del 15% di occupazione, con impianti fotovoltaici, del territorio del Comune, depurato da qualsiasi tipo di vincolo.

Si precisa che la determinazione della superficie massima si riferisce agli impianti autorizzati.

Per le finalità di cui al precedente comma, presso l'Ufficio Tecnico Comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici. Una volta raggiunto il suddetto limite non saranno più accolte richieste di ulteriori impianti, a meno di nuove disponibilità di superfici derivanti da scadenza dei permessi e delle autorizzazioni rilasciate o/e rinunzie espressamente manifestate dai proponenti.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento, gli impianti fotovoltaici che, seppur ricadenti in zona agricola, abbiano potenza inferiore a 20 kwp, inoltre, sono esclusi gli impianti

fotovoltaici di tipo domestico e/o aziendale, da posizionarsi sulle coperture di edifici, facciate, manufatti e pertinenze in genere, come definiti dall'art. 2 comma 1 lettere b2 e b3 del D.M. 19.02.2007, sempreché non superino 20 kwp.

Articolo 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si definisce:

- **Impianto fotovoltaico:** impianto costituito dall'insieme dei dispositivi atti a trasformare l'energia solare in energia elettrica, comprensivi dell'area di occupazione della cella fotovoltaica e delle opere connesse;
- **Opere accessorie o connesse:** cavidotti ed elettrodotti di collegamento, cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, etc.

Articolo 3 **Categorie di impianti**

Ai fini del presente Regolamento vengono considerate le seguenti categorie di impianti che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista ambientale:

- **Impianti aventi potenza installata fino a 100 kwp** considerati di piccolo taglio e destinati all'utilizzo per auto consumo o a supporto di azienda agricola in attività; tali impianti non necessitano della stipula di convenzione ma vengono sottoposti al pagamento di diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art. 16
- **Impianti aventi potenza installata superiore a 100 kwp e fino a 1 MWp** destinati allo scambio sul posto e/o alla vendita dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione e diritti di segreteria rispondenti ai criteri esposti nell'art. 16.
- **Impianti aventi potenza installata superiore a 1 MWp** destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici superiori ad 1 MWp e necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione unica, così come previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003 e dalla D.G.R. 1/2009.

Articolo 4 **Documentazione progettuale ed iter autorizzativi**

Per gli impianti di cui all'art. 3, l'Ufficio Tecnico Comunale effettua una verifica istruttoria delle istanze presentate.

Le istanze dovranno contenere:

- Progetto definitivo
 - dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse indispensabili al corretto funzionamento dello stesso;
 - delle infrastrutture necessarie alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto, (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento)
- Relazione tecnica a firma del progettista dell'intervento.
- Perizia giurata resa da un professionista abilitato nello specifico campo, in cui si attesti l'inesistenza di colture agrarie di pregio così come previsto all'art. 12 del presente regolamento
- Relativamente agli impianti fotovoltaici su serra così come disposto dall'art. 23 del P.E.A.R.S il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla verifica da parte della competente Amministrazione Regionale della immunità da effetti di desertificazione dei suoli, inoltre occorre descrivere le tipologie di colture da impiantare nelle serre in modo da poter verificare la effettività delle coltivazioni continuativamente condotte.
- Documentazione rilasciata dalla società distributrice di energia elettrica interessata, attestante l'assegnazione del punto di connessione dell'impianto da allacciare alla rete elettrica con relative modalità di collegamento.

- Dichiarazione di impegno alla sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento.
- Tutti i pareri degli enti interessati previsti per legge.
- Indicazione delle misure di compensazione che si intendono riconoscere al Comune.

Nel caso in cui il soggetto proponente opti per la presentazione dei progetti, il Comune entro giorni 30(trenta) dal ricevimento dell'istanza, comunicherà la tipologia di progetto che intende ricevere relativamente alle opere e/o forniture e/o servizi di cui all'art. 9 ed indicherà l'immobile di proprietà comunale relativamente al progetto di impianto fotovoltaico di cui all'art.8 da presentare. La documentazione amministrativa da produrre contestualmente all'istanza relativamente agli impianti la cui approvazione rimane a carico del Comune è la seguente:

- indicazione del nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori congiuntamente alla presentazione del DURC valido;
- indicazione del Direttore dei lavori e del tecnico dell'impresa esecutrice;
- fideiussione per come previsto dal presente regolamento.

Articolo 5

Ambito di applicazioni

Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di impianti:

- Agli impianti fotovoltaici con potenza da 201 Kw fino a 1Mwp, realizzati in zone classificate "E" agricole e zone industriali D individuate dallo strumento urbanistico vigente;
- Agli impianti fotovoltaici integrati su serra;
- Agli impianti fotovoltaici con potenza superiore ad 1 Mwp;

Sono esclusi dal presente regolamento, gli impianti fotovoltaici la cui produzione risulti finalizzata alla produzione di energia esclusivamente necessaria all'autoconsumo, sia domestico che per le attività sanitario-assistenziali, commerciali, artigianali ed industriali.

Articolo 6

Regolamentazione dei rapporti con le società proponenti l'installazione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici.

- I soggetti proponenti la realizzazione di impianti fotovoltaici sottoscrivono con l'amministrazione comunale una convenzione secondo lo schema di cui all'allegato A del presente regolamento al fine di regolamentare i rapporti nella fase di installazione, conduzione e successivo smantellamento e dismissione dell'impianto fotovoltaico.
- Tra gli obblighi assunti dal proponente nella convenzione di cui al punto 1, vi è la sottoscrizione, per gli impianti autorizzati dal Comune, di una polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario, assicurativo o istituto finanziario pari al 3% (tre per cento) del valore di realizzazione dell'impianto, come garanzia di smantellamento dell'impianto in fase di dismissione e ripristino dello stato ex ante dei luoghi.
- L'importo della polizza fidejussoria è rapportata al costo di dismissione come da business planning o comunque da dettagliata relazione del tecnico progettista, maggiorato del 10 per cento e rivalutato ogni tre anni in base all'indice d'inflazione rilevata dall'ISTAT.
- La convenzione di cui al punto 1, può avere come oggetto anche un programma di investimenti ricomprensivo più di un impianto fotovoltaico da realizzarsi sul territorio comunale.

Articolo 7

Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici

Gli impianti ad energia solare fotovoltaica a terra non sono ammessi sulle seguenti aree:

- Aree a destinazione turistico-ricettiva di P.R.G.
- Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZPS).
- Zone F di P.R.G. (ad eccezione di impianti installati su fabbricati);
- Zone classificate a rischio ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico.

- Crinali con pendenze superiori al 20%.
- Zone con segnalazione architettonica/archeologica e zone con vincolo architettonico/archeologico già individuate dagli enti preposti.
- Zone con vincolo militare.

Articolo 8

Misure di salvaguardia e mitigazione a tutela della biodiversità e del paesaggio rurale in zona "E" di P.R.G.

Considerate le caratteristiche del territorio e la necessità di tutelare il paesaggio, la realizzazione di impianti di qualsiasi potenza nominale in zone E di P.R.G., si intende subordinata al rispetto ed all'attuazione delle seguenti misure di salvaguardia e mitigazione:

- Gli impianti di potenza superiore a 10 Mw devono essere realizzati ad una distanza l'uno dall'altro non inferiore a 10 Km (art. 21 PEARS), o comunque, a distanza congrua, sulla base di adeguate motivazioni.
- L'area di intervento non deve essere interessata da colture agrarie arboree pluriennali di pregio, a tal proposito detta condizione dovrà essere attestata da perizia giurata da parte di professionista abilitato nello specifico campo che attesti quanto precedentemente riportato, correlata dal rilievo fotografico delle colture agrarie, compatibilmente allo studio agricolo forestale in possesso dell'ufficio.
- La realizzazione in zona agricola di impianti fotovoltaici è consentita a condizione che venga realizzata a loro confine, una fascia arborea della larghezza di almeno 10 mt, costituita da vegetazione autoctona e/o storicizzata, compatibile con la piena funzionalità degli impianti (art. 20 PEARS);
- Il soggetto proponente dovrà presentare, contestualmente alla presentazione dell'istanza, i titoli attestanti il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento dei suoli.
- Le recinzioni dei lotti interessati e quelle al confine di altra proprietà, dovranno essere sistemate in modo tale da non creare danno al sistema geomorfologico da un punto di vista strutturale e da non creare impatto visuale; a tal fine esse saranno realizzate con strutture leggere debitamente mascherate con vegetazione di tipo autoctono, in rete metallica o comunque a giorno, a maglia larga al fine di favorire gli spostamenti della piccola fauna, impiantate su cordoli emergenti di altezza massima di 0,30 dal suolo, con un'altezza massima totale di 2,00 mt.
- Le infrastrutture (cabine di trasformazione, stazioni di smistamento, cavidotti ed elettrodotti di collegamento), la viabilità e gli accessi indispensabili alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto dovranno essere esclusivamente quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'impianto stesso.

Articolo 9

Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti da installarsi in zone "E" di P.R.G.

Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti fotovoltaici il progetto dovrà documentare il soddisfacimento dei seguenti criteri:

- Fideiussione bancaria, assicurativa o da istituto finanziario (in caso di progetti approvati esclusivamente dal Comune) necessaria per coprire gli oneri di ripristino del suolo nelle condizioni naturali, da specificare ed allegare agli schemi di convenzione tra il soggetto proponente (Gestore), unitamente al proprietario dei terreni, ed il Comune. Tale polizza fidejussoria dovrà essere pari a non meno del 3% del valore dell'impianto comprensivo delle opere infrastrutturali annesse ed accessorie e dovrà avere una validità temporale pari alla durata del termine di obsolescenza dell'impianto.
- Detta polizza potrà essere svincolata solo successivamente al ripristino e naturalizzazione dello stato dei luoghi interessati dall'impianto, da attestarsi, con apposito verbale, in contraddittorio tra il proponente e questa A.C.

- Nel caso di cessione delle attività ad imprese terze, o anche collegate, l'atto di cessione non avrà effetto se non preveda la formale assunzione, da parte della nuova società subentrante, degli stessi oneri e doveri assunti dal proponente originario.
- Rimozione completa delle linee elettriche e conferimento agli impianti di recupero e trattamento secondo la normativa vigente.
- Obbligo di comunicazione, a tutti gli Assessorati regionali interessati, della dismissione dell'impianto.

In caso di superamento del secondo anno di non funzionamento dell'impianto fotovoltaico realizzato non a servizio di uno specifico insediamento produttivo, ma per l'immissione di energia elettrica sulla rete di distribuzione della stessa, l'impianto deve essere obbligatoriamente dismesso.

Articolo 10

Misure di compensazione

Il soggetto proponente dovrà ottemperare a quanto previsto dal DM 10/9/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", quali misure compensative e riequilibrio ambientale.

Articolo 11

Caratteristiche delle misure di compensazione

Si riportano di seguito alcuni degli interventi di compensazione previsti, che sono comunque da intendersi meramente indicativi e la loro concreta individuazione è rimessa a successive determinazioni di volta in volta assunte dal Comune, secondo le priorità rilevate dal Comune stesso.

- ***Interventi sul territorio***
 - realizzazione di interventi sulla viabilità e segnaletica miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (es. rifacimento/manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente ecc.);
 - regimentazione di acque pluviali e misure di prevenzione e ripristino in relazione a possibili dissesti idrogeologici;
 - installazione di impianti per avvistamento di incendi ad infrarossi collegato con la protezione civile;
 - mitigazione per danni causati dal Progetto all'ecosistema attraverso interventi di ripristino dell'ecosistema stesso e dell'Habitat;
 - realizzazione infrastrutture ed impianti finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e dei servizi per i cittadini;
 - interventi di realizzazione e/o manutenzione del verde pubblico/rimboschimento aree;
 - realizzazione e/o sistemazione di piste ciclabili;
 - realizzazione di sentieri di ingegneria naturalistica al fine della fruizione del territorio (trekking, mountain bike, ecc.);
- ***Interventi di efficienza energetica***
 - sostegno per la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte del Comune;
 - installazione di lampioni stradali a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa e a basso inquinamento luminoso sul territorio comunale;
 - interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti a ottenere il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia da fonti rinnovabili e/o di recupero energetico, isolamento termico e coibentazione di edifici pubblici;
 - acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida ecc.);
 - organizzazione di eventi culturali volti alla sensibilizzazione ed all'informazione della cittadinanza e delle scuole su tematiche ambientali quali risparmio ed efficienza

energetica, tutela e valorizzazione del territorio, della flora, della fauna e degli habitat naturali, raccolta differenziata ecc.);

- promozione e consulenza nella creazione nell'ambito della comunità locale di una Comunità Energetica, e forme di sostegno verso le fasce della cittadinanza più deboli.

Qualora il proponente decida per una compensazione di carattere economico, tali misure compensative andranno in un apposito Capitolo di Bilancio e saranno vincolate alla realizzazione da parte del Comune delle stesse opere di rilievo socio-ambientale sopra descritte nel presente articolo.

La individuazione della tipologia di opera di rilievo socio-ambientale da realizzare resta di competenze dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 12

Salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggio rurale

Nell'ubicazione degli impianti si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità e alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e colturale e del paesaggio rurale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, articolo 13 che individua i distretti rurali e quelli agro-alimentari di qualità.

Articolo 13

Dismissione degli impianti non attivati – cauzione

In forza del presente regolamento gli impianti realizzati esclusivamente con provvedimento abilitativo comunale di natura urbanistica e/o edilizia e non attivati (cioè quelli che non erogano energia elettrica per qualsivoglia causa, entro 2 anni dall'ultimazione) devono essere immediatamente smontati a cura del proprietario o dell'avente diritto, con rimessa in pristino degli eventuali corpi, manufatti e accessori, previa comunicazione al Comune.

E' altresì comunicata al Comune la fine dei lavori di smontaggio, rimozione e riduzione in pristino, producendo a cura della ditta certificazione di avvenuto conferimento dei materiali in discarica autorizzata.

La ditta, per ottenere il provvedimento abilitativo alla realizzazione degli impianti, presenta anche una dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a smontare e rimuovere l'impianto se lo stesso non viene attivato entro due anni dall'ultimazione dei lavori.

In caso di mancato smontaggio e rimozione, con conseguente riduzione in pristino - entro i 2 anni dall'ultimazione dei lavori - dell'impianto non attivato e delle sue pertinenze e accessori da parte della ditta proprietaria o dell'avente diritto, il Comune provvede direttamente allo smontaggio e rimozione a cura e spese della ditta proprietaria o dell'avente diritto, salve ovviamente le eventuali azioni legali correlate alla suddetta inerzia, e comunque incamerando di diritto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 7 del presente regolamento.

In caso di avvenuto smontaggio e rimozione dell'impianto realizzato e non attivato entro i 2 anni, si procederà allo svincolo della polizza fideiussoria a seguito di accertamento da parte di tecnici comunali dell'avvenuta rimozione e riduzione in pristino.

Articolo 14

Dismissione impianti attivati

E' a carico della ditta proprietaria, o avente diritto, l'onere di provvedere alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) che abbia cessato la propria funzione di generatore fotovoltaico e quindi non sia più in vita.

E' fatto carico alla ditta proprietaria, o avente diritto di produrre con frequenza semestrale una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla regolare attività di funzionamento degli impianti installati nel territorio comunale. Il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale accompagnato dai Vigili Urbani potranno, mediante sopralluogo da eseguire in qualsiasi momento e senza preavviso, accertare la veridicità della suddetta dichiarazione.

Esaurito il periodo di vita dell'impianto, qualora la ditta proprietaria o l'avente diritto non provveda

alla dismissione, smaltimento e/o recupero dell'impianto (compresi gli accessori e le pertinenze) e diritto del Comune escutere la polizza fidejussoria al fine di attivare tutte le misure di dismissione e bonifica, restando salve le eventuali azioni legali contro la ditta o l'avente diritto inadempiente. In caso di avvenuto smontaggio e bonifica dell'impianto, si procederà allo svincolo della polizza fideiussoria a seguito di accertamento da parte di tecnici comunali dell'avvenuta completa dismissione e bonifica.

Articolo 15

Divieto di attività edilizia diversa

Durante il periodo di vita dell'impianto fotovoltaico di cui al presente regolamento, nell'area occupata dall'impianto medesimo, non è consentita alcuna attività edilizia diversa da quella espressamente indicata nel progetto o comunque non correlata alla funzionalità dell'impianto fotovoltaico.

Articolo 16

Diritti di segreteria

Considerata la particolare complessità dell'istruttoria che configura una molteplicità di "endoprocedimenti" ai quali devono partecipare differenti Settori di questa Amministrazione comunale, il proponente dovrà versare (solo per impianti autorizzati dal Comune) all'atto del rilascio del Permesso o del provvedimento che abilita alla realizzazione dell'impianto, in favore del Comune, a titolo di "Diritti di segreteria" gli importi di seguito indicati in relazione alle seguenti categorie:

- Impianti con potenza fino a 100 kWp (destinati all'autoconsumo):
€ 100,00 (euro cento);
- b. Impianti con potenza oltre 100 kWp e fino a 500 kWp (destinati alla vendita):
€ 250,00 (euro duecentocinquanta);
- Impianti con potenza oltre 500 kWp (destinati alla vendita) e fino a 1 Mwp:
€ 500,00 (euro cinquecento);

Articolo 17

Norme transitorie

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti superiori a 201Kw per i quali il Comune deve rilasciare apposita autorizzazione o parere per la realizzazione dell'impianto ed a tutti i progetti per i quali non siano effettivamente iniziati i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I progetti agli atti del comune dovranno uniformarsi alle indicazioni del presente regolamento.

Articolo 18

Norma di rinvio e disposizioni finali

Per quanto non previsto nel dettaglio dal presente regolamento valgono le norme statali, regionali, comunali o/e degli enti interessati.

Si approva l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con i proponenti secondo quanto riportato nel presente Regolamento prima del rilascio del permesso o provvedimento comunale che abilita alla realizzazione dell'impianto, ovvero, prima del rilascio del parere da parte del Comune previsto per l'**autorizzazione unica regionale** di cui all'art. 12 comma 3 del D.lgs. 387/2003.